



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 120 del 26/06/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. ULTERIORI INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

L'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), prevede che "E' altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".

La legge 56/2014 nel definire gli organi della Provincia non ha previsto la Giunta.

Per effetto dello Statuto dell'ente la competenza rispetto al presente Regolamento, in quanto stralcio del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è del Presidente della Provincia.

L'articolo 113 ai commi 2, 3, 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (D. Lgs. 50/2016) prevede che:

- "2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione".

- "3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i

criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”.

- “4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”.

Con atto del Presidente n. 177 del 25/10/2019 è stato approvato il Regolamento che stabilisce la disciplina, i criteri e le modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti e con atto n. 167 del 25/10/2021 a seguito di posizioni assunte dalla Corte dei Conti, nonché di successivi interventi normativi quali l'introduzione del comma 5bis del medesimo art. 113 o dell'approvazione del D.L. 32/2019, era stato modificato e integrato.

Il suddetto atto era stato approvato secondo quanto previsto nel contratto decentrato integrativo per l'anno 2017 sottoscritto il 29/12/2017, nel quale erano stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e che tali criteri sono stati confermati nei successivi contratti integrativi, come previsto dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, a cui il presente regolamento si è attenuto.

A seguito di ulteriori interpretazioni da parte di alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti delle disposizioni contenute nell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, si era reso necessario con atto del Presidente n. 92 del 4/5/2023 approvare modifiche ed integrazioni al Regolamento in parola, comunque coerente con i principi stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

Si evidenzia inoltre che si rende ulteriormente necessario procedere ad un'integrazione e modifica al Regolamento di cui all'oggetto a seguito della necessità di specificare alcuni dettagli riferiti al PNRR.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di approvare le premesse, l'intera narrativa nonché il Regolamento di cui all'oggetto nel testo allegato, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)